

REGOLAMENTO (CEE) N. 2943/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1993

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1993 per alcune carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio⁽³⁾ ha prorogato al 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3938/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 581/92⁽⁶⁾, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del regolamento

(CEE) n. 3938/92; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3809/91 e (CEE) n. 3938/92 per il periodo compreso tra il 1° ottobre al 31 dicembre 1993 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,1180 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 10,4853 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. f21.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 28.